

# DISCIPLINARE DI REGOLAZIONE ALBO DEI FORNITORI DI TIEMME SpA

## 1. DISPOSIZIONI GENERALI

### 1.1. Oggetto e Finalità

Il presente disciplinare regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo e i meccanismi di aggiornamento dell'Albo dei Fornitori di questa società per Lavori, Servizi e Forniture.

Scopo dell'istituzione dell'Albo dei Fornitori è:

- dotare l'azienda di un elenco di Operatori Economici qualificati;
- adottare criteri di selezione certi e idonei a garantire l'effettività dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Tutti gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti, possono richiedere l'iscrizione nell'Albo Fornitori di questa società.

La formazione e la gestione dell'Albo è regolamentata dal presente Disciplinare. Nel sito aziendale [www.tiemmespa.it](http://www.tiemmespa.it) - sezione "Gare e Area fornitori/Area fornitori" è possibile scaricare tutta la documentazione (incluso il presente Disciplinare ed i relativi allegati) richiesta a corredo dell'Istanza di Iscrizione ed acquisire altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte degli Operatori Economici interessati.

Essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, gli Operatori Economici possono, in ogni momento di vigenza del sistema, essere sospesi o, nelle ipotesi più gravi cancellati dall'Albo, qualora si siano verificate le fattispecie che determinano il venir meno dei requisiti richiesti, secondo quanto indicato nel presente Disciplinare.

### 1.2. Definizioni

- **Albo Fornitori:** (di seguito anche **Albo**) elenco degli Operatori Economici qualificati da questa società nell'Albo dei Fornitori di Lavori, Servizi e Forniture;
- **Operatore Economico:** candidato, impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, consorzio di cooperative, consorzio

1

stabile, costituiti nelle forme e nei modi descritti nel presente Disciplinare nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 34 del D. Lgs. 163/2006.

- **Disciplinare Albo dei Fornitori per Lavori, Servizi e Forniture** (di seguito anche **Disciplinare**): raccoglie la disciplina generale descritta nel presente documento che regola il Sistema di Qualificazione nell'Albo Fornitori;

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

### 2.1. Ambito di applicazione

Il presente disciplinare si applica alle procedure ristrette, negoziate e alle procedure in economia ex art. 238 comma 7 senza previa pubblicazione di bando per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi. In particolare, si applica nell'ambito delle seguenti fattispecie:

- Settore ordinario: affidamento di appalti destinati allo svolgimento di attività non funzionali e non inerenti al settore del trasporto per i seguenti importi.
  - Acquisizione di beni e servizi di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria;
  - Acquisizione di lavori di importo pari o inferiore alla soglia per lo svolgimento di procedure negoziate senza pubblicazione di bando;
- Settore Speciale: affidamento di appalti destinati allo svolgimento di attività funzionali ed inerenti al settore del trasporto per i seguenti importi.
  - Acquisizione di beni e servizi di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria;
  - Acquisizione di lavori di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria.

2

### 2.2 Modalità di calcolo del valore dei contratti

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

Per i contratti di fornitura e/o di servizi di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006.

### **2.3 Istituzione dell'Albo Fornitori**

Questa società qualifica i propri prestatori di lavori, forniture e servizi (di seguito anche indicati come "Operatori Economici" o "Fornitori") attraverso un processo di valutazione delle candidature degli stessi.

Questa società inviterà alle procedure ristrette e/o negoziate senza previa pubblicazione di bando i prestatori di lavori, forniture e servizi che avranno perfezionato il processo di qualificazione (inteso come accoglimento da parte di questa società della candidatura presentata dall'Operatore Economico interessato) presso il proprio Albo Fornitori. Pertanto, qualsiasi Operatore Economico interessato a partecipare a tali procedure negoziate senza pubblicazione di bando dovrà attenersi alle modalità di iscrizione.

## **3. PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ALBO**

3

Questa società, ai sensi di legge, può :

- modificare e aggiornare il presente Disciplinare ed i criteri di qualificazione;
- modificare e aggiornare l'elenco delle categorie merceologiche oggetto della qualificazione;
- porre fine in tutto o in parte all'Albo;

Di quanto sopra detto viene dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e con apposita informativa alla sezione Gare e area fornitori/Area fornitori del portale [www.tiemmespa.it](http://www.tiemmespa.it).

L'attività di qualificazione può essere attivata per:

- richiesta spontanea di qualificazione da parte dell'Operatore Economico;
- rinnovo della qualificazione dopo il tempo massimo di validità di una precedente qualificazione.

L'Albo Fornitori prevede la facoltà per questa società di ammettere di diritto quegli Operatori Economici considerati come riferimento sul mercato in virtù della leadership sullo stesso, sia di natura economica che tecnologica, rilevata nel corso di procedimenti di gare comunitarie esperiti.

E' inoltre facoltà di questa società, eventualmente, utilizzare, previa adeguata pubblicità, un Sistema di Qualificazione istituito da altro ente aggiudicatore (D.Lgs. 163/2006 art. 232 comma 8).

L'accesso all'Albo Fornitori, per ognuna delle categorie merceologiche identificate nell'"*Allegato - Classificazione Merceologica per Albo Fornitori*", può avvenire in qualsiasi momento con la presentazione dell'istanza corredata della documentazione richiesta, in riferimento alla categoria merceologica di interesse, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute:

Albo Fornitori REV 1.0

approvato dal Consiglio di Amministrazione di Tiemme S.p.A con Deliberazione del 02/02/2015

- nel presente Disciplinare ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai paragrafi "4 - *SOGGETTI e FORME GIURIDICHE AMMESSE*", "5 - *REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE*" e "6 - *PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE*";
- Questa società si riserva la facoltà di applicare un criterio di limitazione alla selezione degli Operatori Economici in Albo da invitare ai procedimenti di gara dipendente, a mero titolo indicativo, dai seguenti fattori:
  - fatturato totale/specifico relativo alla categoria merceologica per la quale è richiesta iscrizione;
  - importo relativo a contratti aggiudicati da eseguire, eseguiti o in corso di esecuzione;

#### **4. SOGGETTI E FORME GIURIDICHE AMMESSE**

Sono ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare nelle forme di cui all'art. 34 comma 1 lettere a), b), c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

I soggetti suddetti possono presentare richiesta di qualificazione per le categorie di cui all'"*Allegato - Classificazione Merceologica per Albo Fornitori*" sia in forma singola che consorziata nelle tipologie sopra previste. In caso di richiesta di iscrizione da parte di consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., questi ultimi dovranno essere già costituiti e si rinvia a quanto disposto al paragrafo "6.2. *CONSORZI*".

Potranno iscriversi sia il consorzio, di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sia i singoli Operatori Economici consorziati che soddisfino singolarmente i requisiti di qualificazione.

Inoltre nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, lett. c) dovrà essere prodotta, qualora non sia riportata nello Statuto, un'apposita previsione di stabilità come indicato in dettaglio al paragrafo 6.2 lettera D.

4

#### **5. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE**

Gli Operatori Economici che intendono ottenere l'iscrizione negli elenchi dell'Albo Fornitori di questa società devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali previsti nel presente Disciplinare.

##### **5.1. Requisiti Generali**

Per essere iscritti nell'Albo Fornitori, gli Operatori Economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale da comprovare opportunamente con le modalità indicate al successivo paragrafo "6 - *PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE*":

- 1)** iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o equipollente iscrizione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 2)** oggetto sociale e/o attività svolta compatibile con l'esercizio delle attività previste alla categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione; tale requisito dovrà essere dimostrato mediante il certificato di iscrizione

al Registro delle Imprese o Dichiarazione sostitutiva dello stesso recanti l'indicazione della/e attività esercitata/e;

- 3) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 4) ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m. i. in materia di trattamento dei dati personali;
- 5) Regolarità Contributiva (DURC)
- 6) iscrizione dell'Operatore Economico all'Albo delle Cooperative, istituito con D.M. 23.06.2004 del Ministero delle Attività Produttive (solo per le imprese Cooperative);

Agli Operatori Economici sono inoltre richieste:

- 7) L'accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
- 8) Accettazione del "Codice Etico" di Tiemme SpA disponibile per la consultazione sul sito [www.tiemmespa.it](http://www.tiemmespa.it) / Azienda / Codice Etico;
- 9) Compilazione della Check-list Fornitori.

## 6. PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

### 6.1. Presentazione dell'istanza: Modalità e Documentazione

I soggetti di cui al paragrafo "4 - SOGGETTI e FORME GIURIDICHE AMMESSE" interessati all'iscrizione all'Albo Fornitori dovranno presentare istanza, nonché qualsiasi aggiornamento e/o integrazione della stessa, con le modalità previste e indicate nel presente disciplinare.

L'operatore economico dovrà trasmettere solo ed esclusivamente tramite le funzionalità del portale [www.Tiemmespa.it](http://www.Tiemmespa.it) (Gare e Area fornitori / Area fornitori) tutte le informazioni e tutti i documenti richiesti per la presentazione o per l'aggiornamento o per l'integrazione dell'istanza di qualificazione; solo al termine del caricamento di tutti i documenti/informazioni richieste, dovrà "formalizzare" la sua domanda di qualificazione (o di aggiornamento o di integrazione di una precedente istanza di qualificazione) tramite l'apposita funzionalità di "Invia Richiesta" presente a portale.

Ai fini della qualificazione gli Operatori Economici dovranno produrre la seguente documentazione (salvo ulteriori prescrizioni riportate per ciascuna specifica categoria merceologica) da trasmettere secondo le modalità suddette:

- A. Istanza di Iscrizione all'Albo Fornitori, redatta sull'apposito form disponibile sul sito [www.Tiemmespa.it](http://www.Tiemmespa.it), previa compilazione Allegati A e A1 contenenti le seguenti dichiarazioni:
  - a. che l'impresa/società/consorzio non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici indicate al comma 1° dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
  - b. che l'impresa/società/consorzio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate (art. 38, comma 1, lett. a);
  - c. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 (art. 38, comma 1, lett. d);
  - d. che l'impresa/società/consorzio non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e/o ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. e);

Albo Fornitori REV 1.0

approvato dal Consiglio di Amministrazione di Tiemme S.p.A con Deliberazione del 02/02/2015



- e. che l'impresa/società/consorzio non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da Tiemme e/o un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f);
  - f. che l'impresa/società/consorzio non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 38, comma 1, lett. g);
  - g. che nei confronti dell'impresa/società/consorzio non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1, lett. h);
  - h. che l'impresa/società/consorzio non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (INPS – INAIL – CASSA EDILE) (art. 38, comma 1, lett. i);
  - i. il numero di dipendenti in organico presso l'impresa/società/consorzio e il CCNL applicato;
  - j. che:
    - j.2. che l'impresa/società/consorzio è tenuta/o, in relazione alla L. 68/1999, all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme;
    - j.3. che l'impresa/società/consorzio non è assoggettata/o alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15;
    - j.4. che l'impresa/società/consorzio non è tenuta/o all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 18.10.2000;
  - k. che nei confronti dell'impresa/società/consorzio non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (art. 38, comma 1, lett. m);
  - l. che l'impresa/società/consorzio non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 25.9.2002, n. 2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22.11.2002, n. 266, in quanto non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla citata Legge n. 383/2001 <<ovvero>> in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;
  - m. il Rispetto del Codice Etico di Tiemme SpA (liberamente consultabile nel sito internet [www.tiemespa.it](http://www.tiemespa.it));
  - n. dichiara il fatturato specifico, per ciascuna categoria merceologica, riferito all'anno precedente a quello d'iscrizione. Tale fatturato dovrà esser aggiornato annualmente.
- B. Copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza, in corso di validità;
- C. Certificato di iscrizione C.C.I.A.A. competente;
- D. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; (Facoltativo)
- E. In caso di consorzi di cui all'art 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. vige altresì quanto previsto al successivo paragrafo "6.2 – Consorzi". L'Istanza di Iscrizione, nonché le dichiarazioni ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 previste, devono essere rese e sottoscritte dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, della cooperativa o del consorzio.
- F. Check list fornitori da redigersi compilando **I'Allegato B**;

G. Per le richieste di iscrizione alla categoria dei lavori edili dovrà essere presentata, la relativa attestazione SOA o la dichiarazione ex art. 90 DPR 207 del 2010;

H. Potrà essere presentata brochure relativa alla presentazione dell'azienda con specifici riferimenti ai prodotti e/o servizi offerti;

Tutta la documentazione prodotta -Istanza di Iscrizione e documenti a corredo- deve essere redatta in lingua italiana o accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana.

Resta in facoltà di questa società implementare in futuro modalità anche solo telematiche o elettroniche di acquisizione della documentazione nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

## **6.2. Consorzi**

In caso di richiesta di iscrizione da parte di consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento alla documentazione richiesta, si precisa che:

A. Nell'istanza di qualificazione devono essere elencati tutti gli Operatori Economici consorziati ed al riguardo si sottolinea che nel caso di consorzio stabile, il numero dei consorziati deve essere non inferiore a tre (art. 36 comma 1) D.Lgs. 163/2006) e, tra questi, devono essere evidenziati quelli per conto dei quali il consorzio intende qualificarsi;

B. Sia il consorzio candidato, sia i singoli consorziati per conto dei quali il consorzio intende qualificarsi, dovranno presentare tutta la documentazione indicata al precedente paragrafo "6.1 - Presentazione dell'istanza: Modalità e Documentazione", ad esclusione dell'istanza (6.1.A) che dovrà essere presentata esclusivamente dal consorzio candidato;

C. Il consorzio candidato deve produrre all'atto dell'iscrizione copia dell'Atto costitutivo corredato di dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;

D. Nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà essere prodotta, qualora non sia riportata nello Statuto, un'apposita previsione di stabilità con evidenza dell'impegno assunto dai competenti organi deliberativi dei singoli consorziati, per conto dei quali il Consorzio intende conseguire la qualificazione, a rimanere nel Consorzio e a operare in modo congiunto per almeno 18 mesi (vincolo di lock up). Tale vincolo permane oltre detto termine, in capo al consorziato risultante esecutore di contratto, fino alla scadenza dell'appalto.

## **6.3. Valutazione ed esito dell'iscrizione all'Albo Fornitori**

Ogni Istanza di Iscrizione/Aggiornamento, correttamente compilata e corredata da tutte le dichiarazioni/documentazioni previste, sarà esaminata con criterio cronologico, secondo l'ordine progressivo di arrivo.

La valutazione delle informazioni per l'iscrizione dei soggetti nelle categorie merceologiche dell'Albo Fornitori, è effettuata verificando la documentazione prodotta.

Questa società acquisirà inoltre informazioni mediante verifiche presso gli enti preposti al rilascio di certificazioni/documentazioni attestanti i requisiti dichiarati.



Qualora l'Operatore Economico, nel corso del procedimento di qualificazione e di esame della documentazione prodotta ai fini della qualificazione, intenda modificare i documenti/le informazioni già forniti, è tenuto a darne formale comunicazione con le modalità indicate al paragrafo 6.1. La richiesta di riesame della nuova documentazione comporterà il riavvio del procedimento di qualificazione con decorrenza dei termini previsti per lo stesso a partire dalla data dell'ultima comunicazione dell'Operatore Economico.

Qualora la suddetta fattispecie si verifichi in presenza di qualificazione già conseguita, la richiesta di riesame comporterà anche la sospensione della qualificazione (come descritta al paragrafo 8.1 lettera f.) fino al completamento del riesame della documentazione fornita e quindi del nuovo procedimento di qualificazione.

Oltre alle verifiche periodiche di permanenza dei requisiti di cui al paragrafo "7 - AGGIORNAMENTO ALBO", per gli Operatori iscritti all'Albo, nonché per gli iscrivendi, questa società si riserva comunque di procedere:

1. alla verifica presso fonti alternative qualificate delle informazioni riportate nella documentazione prodotta dall'Operatore Economico;
2. alla richiesta di integrazione/comprova della documentazione, nella forma ritenuta più idonea, anche via e-mail. Tale integrazione/comprova dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il termine indicato nella richiesta, pena la decadenza dell'istanza di iscrizione/aggiornamento;
3. ad effettuare presso la sede del fornitore un audit condotto da personale qualificato secondo la norma SA 8000, ISO 9001, ISO 14001 vigente.

L'Istanza di Iscrizione pervenuta sarà sottoposta all'esame e all'approvazione di una "Commissione permanente di Qualificazione".

Questa società entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'Istanza di Iscrizione, completa di tutta la documentazione prescritta, comunica al candidato l'esito del procedimento di qualificazione; detto termine potrà essere prolungato fino ad un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni previa comunicazione al candidato, qualora l'esame dell'istanza comporti adempimenti istruttori ed approfondimenti particolarmente complessi.

Nel caso in cui la documentazione esibita non sia completa si interrompe il termine di 60 (sessanta) giorni per la qualificazione, previo invio di richiesta di integrazione documentale all'Operatore Economico. Il processo di qualificazione sarà ripreso al momento della ricezione di tutti i documenti richiesti purché prodotti entro i termini fissati nella nota di richiesta, altrimenti l'istanza sarà rigettata.

A conclusione dell'iter procedurale, all'Operatore Economico viene attribuito lo stato di:

- a. "Qualificato" in caso di esito positivo, con contestuale iscrizione in Albo;
- b. "Non Qualificato" in caso di esito negativo.

Dell'esito del procedimento di qualificazione viene data informativa all'Operatore Economico a mezzo PEC.

Nel caso di esito negativo di cui al precedente punto b), la comunicazione all'Operatore Economico interessato è fornita con motivazione espressa.

Il rigetto non precluderà la possibilità di presentare una nuova Istanza di Iscrizione, che potrà essere riformulata non prima di 6 (sei) mesi a partire



dalla data del provvedimento di non iscrizione o non prima del termine indicato nel provvedimento stesso.

## 7. AGGIORNAMENTO ALBO

Per gli Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori questa società verificherà la permanenza dei requisiti richiesti anche successivamente alla qualificazione (di norma annualmente).

Sono previsti aggiornamenti e verifiche periodiche, anche a campione, della permanenza dei requisiti generali e specifici e un aggiornamento/verifica annuale ai fini del mantenimento della qualificazione, anche in riferimento alle risultanze del monitoraggio di cui al punto "7.1- Vendor Rating".

Questa società, completata l'acquisizione della documentazione necessaria, valuterà la permanenza dell'Operatore Economico in Albo e, in caso di esito negativo, ne darà comunicazione all'interessato con le modalità previste al paragrafo "6.3- Valutazione ed esito dell'iscrizione all'Albo Fornitori".

**Gli Operatori Economici iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione che comporti il venir meno anche di uno solo dei requisiti di iscrizione.**

**L'inadempimento di tale obbligo comporta l'avvio della procedura di sospensione/cancellazione.**

Questa società si riserva comunque la facoltà di:

A. richiedere, in ogni momento, agli Operatori Economici iscritti, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione e/o ulteriori documenti, anche se non espressamente indicati nel presente Disciplinare;

B. sospendere l'Operatore Economico dall'Albo Fornitori, qualora emergano, dalle nuove dichiarazioni/documentazioni presentate, fattispecie che occorre accertare/verificare, procedendo in tal caso ad informare l'Operatore Economico con le modalità previste al paragrafo "8 - PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI".

Analogamente a quanto previsto al paragrafo "8 - PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI", il mancato aggiornamento/integrazione dei documenti richiesti, decorsi i termini assegnati per l'aggiornamento/integrazione (30 giorni ove nella richiesta non sia assegnato un termine diverso), potrà determinare la sospensione dell'iscrizione, nonché la cancellazione dell'iscrizione decorsi gli ulteriori termini previsti e indicati al paragrafo succitato.

**E' inoltre onere dell'Operatore Economico iscritto comunicare tempestivamente la perdita dei requisiti dichiarati o la modifica degli stessi e aggiornare costantemente le dichiarazioni e i documenti presentati ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori.** L'Operatore Economico dovrà comunicare dette fattispecie **entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno da quando le stesse sono intervenute** con le stesse modalità indicate al paragrafo "6.1 - Presentazione dell'istanza: Modalità e Documentazione".

Nel caso di mancato aggiornamento / perdita / modifica dei requisiti dichiarati e/o nel caso di mancato aggiornamento di dichiarazioni/documentazioni scadute, decorso il predetto termine, si procederà all'immediata sospensione,

Albo Fornitori REV 1.0

approvato dal Consiglio di Amministrazione di Tiemme S.p.A con Deliberazione del 02/02/2015

ed eventualmente alla successiva cancellazione con le modalità indicate al paragrafo "8 - *PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI*".

### **7.1. Vendor Rating**

Questa società potrà effettuare un sistema di monitoraggio (Vendor Rating – VR) sul comportamento degli Operatori Economici relativamente alle fasi di partecipazione alle procedure di gara cui gli stessi sono stati invitati ed alle successive fasi di esecuzione dei contratti loro affidati.

Delle valutazioni risultanti dal VR si terrà conto nell'ambito delle verifiche periodiche di permanenza in Albo secondo quanto previsto nelle procedure del sistema integrato.

## **8. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI**

### **8.1. Sospensione dell'iscrizione all'Albo**

Il provvedimento di sospensione consiste in una temporanea esclusione dell'Operatore Economico dall'Albo Fornitori.

La qualificazione può essere sospesa qualora siano da verificare:

- a) la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori di cui al precedente paragrafo "5 - *REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE*";
- b) eventuali gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni (lavori/servizi/forniture) quali ad esempio gravi ritardi nelle consegne;
- c) eventuali irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- d) eventuali prestazioni di lavori/servizi/forniture con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;

o qualora:

- e) l'Operatore Economico non adempia all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione nei termini previsti al paragrafo "7 - *AGGIORNAMENTO ALBO*";
- f) un soggetto precedentemente qualificato subisca e/o comunichi variazioni sensibili in termini di requisiti generali/specifici, relativamente alla sua qualificazione originaria;
- g) venga a mancare l'aggiornamento periodico della documentazione nei termini previsti al paragrafo "7 - *AGGIORNAMENTO ALBO*".

In ogni caso, la qualificazione può essere immediatamente sospesa qualora siano riscontrate fattispecie o siano in corso procedimenti che integrano una potenziale perdita dei requisiti prescritti per la qualificazione e determinano il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire le prestazioni/forniture di beni/servizi o di lavori oggetto della qualificazione per inadempienze di rilievo.

10

Questa società attribuirà lo stato di **"Sospensione temporanea"**, comunicando il relativo provvedimento all'interessato con adeguata motivazione.

Tale comunicazione è effettuata con le stesse modalità previste per le comunicazioni di qualificazione/non iscrizione indicate e descritte al paragrafo "6.3- *Valutazione ed esito dell'iscrizione all'Albo Fornitori*" e vale come avviso di avvio del procedimento di cancellazione di cui al paragrafo "8.2 - *Cancellazione dell'iscrizione all'Albo*" ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il provvedimento comporta, per l'Operatore Economico, il mancato invito alle gare effettuate e l'inammissibilità di eventuali offerte presentate successivamente alla data del provvedimento di sospensione.

L'Operatore Economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata.

Lo stato di "Sospensione temporanea" non può protrarsi oltre 6 mesi. Decorso tale termine questa società deciderà per la riammissione o per la cancellazione definitiva ai sensi del paragrafo "8.2 - *Cancellazione dell'iscrizione all'Albo*".

## **8.2. Cancellazione dell'iscrizione all'Albo**

Questa società potrà procedere, con decisione debitamente motivata e nel rispetto dei principi di cui alla Legge 241/1990 nei seguenti casi di:

- a) cessazione di attività/fallimento;
- b) richiesta scritta del soggetto;
- c) al verificarsi di gravi eventi, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. dichiarazioni mendaci;
  - b. allo scadere del periodo di sospensione qualora persistano i motivi di cui al precedente punto 8.1 lettere da a) a g) del presente disciplinare;
  - c. comunicazioni negative, da parte della competente Prefettura riguardante l'Operatore Economico e/o i soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i ;
  - d. l'operatore economico non adempia all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione (a mero titolo esemplificativo: operazioni societarie straordinarie; modifiche riguardante l'assetto societario e/o degli amministratori);
  - e. al verificarsi di una delle situazioni ostative di cui all'art.38 comma 1 D.Lgs. 163/2006.

Il provvedimento di cancellazione dall'Albo verrà adottato nel rispetto dei principi del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

In caso di cancellazione ne viene data comunicazione scritta all'Operatore Economico interessato, con le stesse modalità previste per le comunicazioni di qualificazione/non iscrizione indicate e descritte al paragrafo "6.3- *Valutazione ed esito dell'iscrizione all'Albo Fornitori*".

In caso di cancellazione dall'Albo Fornitori, una nuova iscrizione non potrà essere richiesta prima di 6 (sei) mesi dall'avvenuta cancellazione, o del diverso termine stabilito e comunicato in sede di cancellazione. La nuova iscrizione sarà comunque soggetta ad una preliminare specifica istruttoria sul superamento delle criticità.

In caso di reiterata cancellazione dall'elenco, questa società potrà assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimenti di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.

## 9. Modalità di individuazione dei concorrenti

Questa società, per l'individuazione dei soggetti da invitare a procedura ristretta, si riserva di adottare i seguenti criteri:

- Procedure per l'acquisto di beni e per l'affidamento di servizi o lavori d'importo massimo fino ad € 40.000 (quarantamila):
  - fino a 5 Operatori Economici qualificati nella specifica categoria merceologica pertinente all'oggetto della procedura ristretta di affidamento;
  - in aggiunta ai 5 concorrenti di cui sopra, potranno essere invitati anche concorrenti aventi contratti in essere con questa società per la medesima categoria merceologica;
- Gare sotto soglia per l'acquisto di beni e per l'affidamento di servizi o di lavori:
  - fino a 10 Operatori Economici selezionati sulla base della data di ultimo invito e/o della data di qualifica per la categoria merceologica cui la gara è associata;
  - i concorrenti, invitati nel numero sopraspecificato, potranno comprendere anche:
    - Il concorrente posizionato al primo posto in graduatoria nell'ultima gara svolta per la medesima categoria merceologica;
    - I concorrenti aventi contratti in essere con questa società per la medesima categoria merceologia.

12

Questa società si riserva di effettuare una ricognizione sul mercato degli operatori economici potenzialmente in grado di realizzare la fornitura, il servizio o il lavoro oggetto di gara al fine di ottenere le migliori condizioni nei seguenti casi:

- Nel caso in cui i fornitori qualificati per categoria dovessero essere presenti in numero inferiore a quelli sopra indicati;
- Nel caso in cui l'oggetto della gara non fosse presente ovvero non fosse univocamente individuabile nell'ambito delle categorie merceologiche dell'Albo;
- Nel caso di necessità e convenienza in relazione alla natura o alle caratteristiche della gara (a titolo di esempio non esaustivo: urgenza, caratteristiche di sicurezza, prossimità geografica, certificazioni o referenze specifiche, etc.).

Questa società avvierà periodicamente delle campagne per favorire il popolamento delle categorie che compongono l'Albero Merceologico, volte all'individuazione di nuovi ulteriori operatori in possesso dei requisiti indispensabili per la qualificazione all'Albo Fornitori.

## 10. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito [www.Tiemespa.it](http://www.Tiemespa.it).

Il presente Disciplinare regola l'Albo Fornitori di questa società.

Questa società è sollevata da qualsivoglia responsabilità, qualora sia impossibile contattare gli Operatori Economici iscritti o candidati ai recapiti indicati dagli stessi Operatori nell'Istanza di Iscrizione.

13

### **10.1. Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003**

Tiemme SpA, nella persona del Presidente p.t. Massimo Roncucci, titolare del trattamento dei dati informa che i dati personali dell'impresa candidata e della/e eventuali ausiliarie e dei relativi rappresentanti e/o referenti saranno trattati dal personale incaricato delle strutture competenti di Tiemme SpA secondo modalità cartacee ed elettroniche per la creazione dell'Albo dei Fornitori.

Per la suddetta finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto precluderà l'iscrizione all'Albo Fornitori.

I dati saranno trattati, in qualità di incaricati, dal personale della struttura Gare e Contratti.

Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Marisa Perugini.

Al suddetto Responsabile le persone interessate potranno rivolgersi, in qualsiasi momento, per esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., quali ad esempio, ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che le riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione per motivi legittimi.

## 11. ALLEGATI

Il seguente documento allegato costituisce parte integrante del presente Disciplinare:





- **Allegato – Classificazione Merceologica per Albo Fornitori**

Elenco e descrizione delle categorie merceologiche attive per le quali è possibile richiedere la qualificazione in Albo Fornitori.

**Il predetto allegato**, così come tutta la documentazione richiesta per la qualificazione, sono disponibili sul portale [www.Tiemmespa.it](http://www.Tiemmespa.it) nella sezione Gare e area fornitori/Area fornitori.

<b>1. DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>1</b>
1.1. Oggetto e Finalità .....	1
1.2. Definizioni .....	1
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>2</b>
2.1. Ambito di applicazione .....	2
2.2 Modalità di calcolo del valore dei contratti .....	2
2.3 Istituzione dell'Albo Fornitori .....	3
<b>3. PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ALBO .....</b>	<b>3</b>
<b>4. SOGGETTI E FORME GIURIDICHE AMMESSE .....</b>	<b>4</b>
<b>5. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE .....</b>	<b>4</b>
5.1. Requisiti Generali .....	4
<b>6. PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
6.1. Presentazione dell'istanza: Modalità e Documentazione.....	5
6.2. Consorzi.....	7
6.3. Valutazione ed esito dell'iscrizione all'Albo Fornitori .....	7
<b>7. AGGIORNAMENTO ALBO .....</b>	<b>9</b>
7.1. Vendor Rating .....	10
<b>8. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI .....</b>	<b>10</b>
8.1. Sospensione dell'iscrizione all'Albo .....	10
8.2. Cancellazione dell'iscrizione all'Albo .....	11
<b>9. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI.....</b>	<b>12</b>
<b>10. DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>13</b>
10.1. Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 .....	13
<b>11. ALLEGATI.....</b>	<b>13</b>

